



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

SEZIONE TERZA CIVILE

Il giudice dell'esecuzione

Letti gli atti della procedura di espropriazione immobiliare iscritta al R.G.Es. 672/2015, a scioglimento della riserva assunta in data odierna;

Letta l'istanza di vendita depositata dal procedente;

Letta l'ordinanza resa in data 05.02.19 con cui questo G.E. ha accordato al creditore pignorante, o ai creditori intervenuti in grado di dare impulso alla procedura termine di giorni sessanta a decorrere dalla comunicazione della medesima ordinanza al fine di comunicare l'avviso di pignoramento ex art. 599 c.p.c. ai comproprietari;

Rilevato che non è stata prodotta ulteriore documentazione;

Osservato che il procedente non ha ottemperato all'ordine di questo G.E.;

Rilevato che, la suddetta condotta assume rilievo quale inattività delle parti e che l'omissione dell'avviso rende improcedibile l'esecuzione (Cass. 27.01.1999 n. 718);

Udite le parti nell'udienze all'uopo fissata;

DICHIARA

La procedura espropriativa iscritta al R.G.Es. 671/2015 improcedibile;

ORDINA

Al Conservatore dei Registri Immobiliari di Caserta -che esonera da ogni responsabilità al riguardo- di provvedere, alla definitività del presente provvedimento, alla cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita in data 22.01.2016 ai numeri di Reg. gen. 2139 e di Reg. part. 1789.

MANDA

la Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Aversa, li 07.09.2019.



Il G.E.

Dott.ssa Fabrizia Fiore

